

LEGGE REGIONALE 7 aprile 2000, n. 14

Iniziative per la conoscenza della civiltà Paleoveneta.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art.1
Finalità

1. La Regione del Veneto, in armonia con i principi e le finalità della legge regionale 8 aprile 1986, n. 17, promuove iniziative per la conoscenza della cultura e della civiltà dei veneti antichi.

Art. 2
Interventi

1. Per realizzare le finalità della presente legge la Regione promuove e sostiene i seguenti interventi:

- a) individuazione organica e schedatura dei siti e degli insediamenti dei veneti antichi presenti sul territorio regionale nonché del materiale rinvenuto;
- b) realizzazione di apposite campagne di ricerca e scavo;
- c) realizzazione presso i musei contenenti materiale sui veneti antichi di appositi apparati informativi e didattici anche con supporti informatici e multimediali;
- d) creazione di itinerari turistico culturali e dei relativi supporti informativi;
- e) organizzazione di iniziative espositive, divulgative ed editoriali che favoriscano la conoscenza della storia e civiltà dei veneti antichi.

Art. 3
Modalità di attuazione

1. La Giunta regionale definisce con proprio atto, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità e i criteri per la presentazione, la valutazione ed il finanziamento di progetti relativi agli interventi di cui all'articolo 2.

2. Ove necessario in base alla vigente legislazione, la realizzazione degli interventi avviene previa intesa con i competenti uffici del Ministero per i beni e le attività culturali.

Art. 4
Soggetti esecutori

1. Sono ammessi con priorità a contributo regionale ai fini della presente legge i soggetti pubblici e privati che garantiscono un concorso alla spesa definito con l'atto della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 1.

Art. 5
Relazione annuale

1. La Giunta regionale nel quadro della relazione annuale prevista all'articolo 2, terzo comma, della legge regionale 8 aprile 1986 n. 17, predispone una specifica relazione sugli interventi attuati ai sensi della presente legge.

Art. 6
Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificabili in lire 400 milioni per l'anno 2000, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento del capitolo n. 80210 denominato "Fondo globale spese correnti", partita n. 9, iscritto nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio 2000, e contemporanea istituzione, nel medesimo stato di previsione della spesa, del capitolo n. 70248 denominato "Iniziative per la conoscenza della civiltà paleoveneta" con lo stanziamento di lire 400 milioni in termini di competenza e di cassa.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 7 aprile 2000

Galan

Dati informativi concernenti la legge regionale 7 aprile 2000, n. 14

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo.

Pertanto, si declina da ogni responsabilità conseguente da eventuali errori contenuti nei singoli elaborati o che potessero derivare da indicazioni non conformi ai testi di riferimento.

Per comodità del lettore e per facilitare la ricerca dei contenuti della legge regionale 7 aprile 2000, n. 14, qui di seguito sono pubblicati a cura del direttore:

- 1 - Indice degli articoli;
- 2 - Procedimento di formazione della legge regionale;
- 3 - Relazione al Consiglio regionale;
- 4 - Scadenze e adempimenti recati dalla legge regionale;
- 5 - Stanziamento in bilancio per il 2000;
- 6 - Struttura responsabile degli adempimenti procedurali;
- 7 - Note agli articoli della legge regionale.

1. Indice

- Art.1 - Finalità
- Art. 2 - Interventi
- Art. 3 - Modalità di attuazione
- Art. 4 - Soggetti esecutori
- Art. 5 - Relazione annuale
- Art. 6 - Norma finanziaria

2. Procedimento di formazione della legge regionale 7 aprile 2000, n. 14

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 12 febbraio 1999, dove ha acquisito il n. 496 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Beggato, Comencini;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1ª e 6ª in data 18 febbraio 1999;
- La 6ª commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 8 febbraio 2000, presentandolo all'assemblea consiliare unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del consigliere Ettore Beggato, ha esaminato e approvato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 1º marzo 2000, n. 2056;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissa-

rio del Governo in data 7 marzo 2000;

- Il Commissario del Governo, con nota 31 marzo 2000, n. 520/21205, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1º comma dell'art. 127 della Costituzione.

3. Relazione al Consiglio regionale

Signor Presidente, colleghi consiglieri,

se c'è una Regione dell'Italia antica nella quale sia evidente la coincidenza di popolo, di cultura e di territorio, questa è il Veneto.

... tutto coincide: il popolo dei Veneti, la cultura che da loro prende il nome, il territorio che è sostanzialmente lo stesso ancor oggi" così il prof. Sabatino Moscati, già Presidente dell'Accademia Nazionale dei Licei.

Questa ricchezza, riconosciuta negli ambienti scientifici, è meno nota alla grande parte dei nostri concittadini; il volersi ricollegare a tale eredità non vuole essere una forma di campanilismo bensì interpretare l'esigenza di riscoprire quei valori culturali e sociali che hanno contraddistinto la nostra storia.

È difficile stabilire la nascita di una cultura, ma gli studi più recenti sottolineano come nel corso del primo millennio a.C. siano apparsi in alcuni luoghi della nostra Regione i primi segni di quella che sarà la civiltà dei Veneti, che si evolverà sino alla pacifica adesione al mondo romano ed alla seguente evoluzione nella civiltà veneta che porta al mondo contemporaneo; quella dei Veneti antichi merita un più organico approfondimento.

Prove di questo stato di fatto sono riscontrabili, per esempio, nella scheda realizzata della nota studiosa prof.ssa Giulia Fogolari, che tratta del volume *Antiche genti d'Italia* edizioni De Luca.

In quest'epoca di globalizzazione ed appiattimento delle culture si fa sempre più pressante l'esigenza di recuperare e sostenere i valori cardine della Cultura Veneta, per permettere alla nostra Regione di portare il proprio originale contributo alla comune cultura europea.

A sostegno dei valori culturali del Veneto esiste una serie di strumenti legislativi, in particolar modo legati a compiti di valorizzazione e promozione, che possono essere rafforzati da una nuova legge che consideri gli aspetti specifici della cultura veneta degli albori; tanto più che tale esigenza è acuita dalle continue scoperte di siti e materiali appartenenti a tale epoca.

Si propone in questa sede l'adozione di uno strumento agile, che interagisca con la legge regionale n. 17/86 e sia volto in particolare ad una valorizzazione della cultura dei Veneti antichi attraverso un'attività di ricerca e di didattica, al fine di diffondere una maggior conoscenza e della consapevolezza delle proprie origini.

Nel dettaglio, l'articolo 1 contiene i principi e le finali-

tà che la legge regionale si propone di realizzare in armonia con la legge regionale n. 17/86; l'articolo 2 individua la tipologia delle azioni ammissibili a contributo; l'articolo 4 riconosce sia a soggetti pubblici che privati, purché ritenuti idonei, la capacità di essere ammessi al contributo regionale. L'art.3 rimanda alla Giunta regionale la disciplina delle modalità e dei criteri per l'applicazione della legge.

La Sesta Commissione consiliare all'unanimità ha espresso parere favorevole al testo in esame.

4. Scadenze e adempimenti recati dalla legge regionale 7 aprile 2000, n. 14

- Entro il **25 luglio 2000**, la Giunta regionale definisce le modalità e i criteri per la presentazione, la valutazione ed il finanziamento di progetti relativi alla conoscenza della civiltà paleoveneta (art. 3, comma 1, l.r. n. 14/2000)

5. Stanziamento in bilancio per il 2000

- Capitolo 70248 L. 400 milioni
"Iniziative per la conoscenza della civiltà paleoveneta"

6. Struttura responsabile degli adempimenti procedurali:

- Direzione regionale per la cultura e i flussi migratori

7. Note agli articoli della legge regionale 7 aprile 2000, n. 14

Di seguito vengono riportate le norme statali e regionali citate nella summenzionata legge regionale.

Nota all'art. 1:

- legge regionale 8 aprile 1986, n. 17, "Disciplina degli interventi regionali nel settore archeologico" (vedasi il testo coordinato pubblicato nel Bollettino ufficiale 13 ottobre 1998, n. 93)